SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 211**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 settembre 1992, n. 370.

Differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 agosto e del 4 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti in materia di lavoro portuale

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.

2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.

3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.

Art. 2.

Intervento straordinario GEPI in Sicilia

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è differito al 31 dicembre 1992.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992, n. 371.

Regolamento sull'attività contrattuale dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, che approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle permute, alle alienazioni, alla locazione, ivi compresa quella finanziaria, alla fornitura e alla somministrazione di beni, servizi e opere si provvede con contratti secondo le procedure e norme previste dal presente regolamento.

2. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto stesso.

3. La congruità dei prezzi, quando l'importo del contratto sia superiore a 80 milioni di lire e non sia stato possibile interpellare almeno tre imprese, persone od enti, deve essere dimostrata mediante l'acquisizione di pareri di organi tecnici dello Stato o di una commissione appositamente costituita da parte del Garante, composta di cinque membri, presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, in cui sia assicurata la presenza di un dirigente dei Ministeri del tesoro e delle finanze. Tale parere non va richiesto per l'affidamento di studi e ricerche.

4. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

5. Le scelte delle forme di contrattazione, le modalità procedimentali, nonché quelle essenziali del contratto vengono determinate con provvedimento adottato dal Garante nell'ambito delle previsioni degli articoli da 2 a 6.

6. L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alle gare è fatta avvalendosi anche di elenchi predisposti in relazione alle specifiche esigenze dell'Ufficio ovvero di elenchi analoghi tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici.

7. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti di fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

8. Il parere del Consiglio di Stato sui contratti aventi valore superiore a 500 milioni di lire va chiesto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore di appaltatore o fornitori sulle somme anticipate per l'esecuzione del contratto.

10. I contratti stipulati con società devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.

11. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultano emessi.

12. È fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.

Art. 2.

Procedure contrattuali

1. Le procedure contrattuali sono: la licitazione privata, l'appalto-concorso e la trattativa privata. I contratti sono normalmente preceduti da apposite gare aventi la forma di licitazione privata.

2. Il ricorso all'appalto-concorso e alla trattativa privata è ammesso nei casi previsti dagli articoli 5 e 6. È, altresì, ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi stabiliti dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

Art. 3.

Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2. Nella lettera di invito alle gare dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui all'art. 4, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

Art. 4.

Criteri di aggiudicazione della licitazione privata

1. Le gare a licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi predeterminati dal Garante, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica.

2. Il Garante predetermina i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire alle singole voci.

Art. 5.

Appalto-concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando il Garante ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, sentito il parere di una commissione appositamente costituita.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Ufficio, il Garante indice un nuovo appalto-concorso.

Art. 6.
Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

a) quando a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e l'esecuzione di lavori, che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;

c) per la locazione di immobili;

d) quando l'urgenza degli acquisti e delle forniture di beni o servizi, dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la particolare natura e caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni, ovvero quando la necessità di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, speciali servizi tecnici a istituzioni, persone o ditte aventi alta competenza tecnica, scientifica ed organizzativa;

f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e quando il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario, a tal fine rideterminato, tenendo conto degli indici di aggiornamento eventualmente applicati per la revisione dei prezzi;

g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche;

h) per l'acquisizione di servizi, strumenti, apparecchiature, ivi compresi quelli del settore informatico, da scegliersi tra prodotti similari, ma con caratteristiche tecniche di costruzione, di impiego, utilizzazione o durata diversi;

i) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati;

l) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 300 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione; frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

2. Nei casi indicati alle lettere *a), d)* e *l)* del comma 1, devono essere interpellate più imprese, persone od enti e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Art. 7.
Stipula contratti - Efficacia

1. I contratti sono stipulati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità di Stato, ovvero mediante sottoscrizione di scrittura privata anche nella forma di scambio di corrispondenza, quando la natura o le caratteristiche dei beni da acquistare e il loro valore lo consentono.

2. La sottoscrizione è apposta dal Garante.

3. Le spese relative gravano sulla controparte.

4. Intervenuta la stipula, i contratti sono validi ed immediatamente eseguibili. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

Art. 8.
Cauzione

1. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore a 80 milioni di lire è richiesta a imprenditori e fornitori una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale. Tale cauzione è prevista in denaro, titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

2. In sostituzione di detta cauzione, può essere presentata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

3. Per i contratti di importo non superiore a 500 milioni di lire si può prescindere dalla cauzione o dalla fideiussione qualora il contraente sia una ditta di rilevanza nazionale. In tal caso, si fa luogo ad un miglioramento del prezzo non inferiore allo 0,75%.

Art. 9.
Pagamento acconti

1. Può essere prevista l'effettuazione di pagamenti di acconto o a scadenze periodiche per somme dovute e giustificate in ragione delle prestazioni erogate e per un importo fino ai diciannove ventesimi del prezzo globale concordato.

2. Il saldo è corrisposto dopo l'avvenuto collaudo.

3. Su richiesta del contraente, può essere corrisposto il saldo contrattuale prima del collaudo, subordinatamente alla prestazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Art. 10.
Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1. Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra introdurre variazioni o aggiunte si provvede mediante stipula di atti aggiuntivi, ove tali variazioni riguardino un aumento o una diminuzione delle opere, delle forniture, delle prestazioni in genere, in misura non eccedente un quinto dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni previste nel contratto base.

2. Ove le variazioni o aggiunte superino il limite di cui al comma 1, l'altro contraente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto e ottenere il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo le clausole contrattuali.

Art. 11.
Collaudi

1. Le forniture e i lavori sono soggetti a collaudo, anche in corso di opera, secondo le clausole stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale dal personale in servizio presso l'Ufficio del Garante in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero da esperti appositamente incaricati, purché dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. Se l'importo dei lavori e delle forniture non supera, rispettivamente, L. 10.000.000 e L. 5.000.000, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un dipendente incaricato dal Garante.

4. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con provvedimento del Garante sulla base delle variazioni del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT.

5. Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da coloro che abbiano diretto, sorvegliato i lavori o stipulato il contratto.

Art. 12.
Normativa antimafia

1. In materia di contratti si applica la normativa riguardante la lotta alla criminalità organizzata.

Art. 13.
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento e dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1991, n. 231, si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 4 settembre 1992
Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente: «8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 231/1991 è il seguente: «2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate».

Nota all'art. 8:

— La legge n. 348/1982 concerne la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

92G0413

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1992.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Fabio Fabbri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Fabio Fabbri è delegata la firma dei decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

Allo stesso Sottosegretario sono altresì delegate le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *r*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1992

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, il 5 agosto 1992
Registro n. 13 Presidenza, foglio n. 399

92A4114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 settembre 1992.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. avv. Fabio Fabbri, relative ai rapporti con il Parlamento.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, 10 e 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1990, n. 111, recante regolamento di istituzione ed organizzazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, e le relative competenze;

Ritenuto di dover conferire al sen. avv. Fabio Fabbri, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la delega di funzioni relative ai rapporti con il Parlamento;

Decreta:

Art. 1.

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. avv. Fabio Fabbri, è delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti:

l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo;

l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, di mozioni e di risoluzioni;

la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare;

la presentazione di relazioni tecniche richiesta dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

b) esercitare le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

c) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione delle priorità governative;

d) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

e) assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari, anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo.

Art. 2.

Per gli adempimenti amministrativi il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. avv. Fabio Fabbri esercita le attribuzioni a lui delegate con proprio decreto in data 1° luglio 1992 concernente la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A4101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 agosto 1992.

Fissazione dei termini per l'adozione degli atti relativi all'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto il comma 5 dell'art. 36 della legge sopracitata, con il quale si dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della legge medesima, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità chè consentano la piena attuazione della stessa nella stagione venatoria 1994/95;

Visti, in particolare, gli articoli 10, 14, 35 e 36 della legge nazionale sopracitata;

Vista, infine, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

I termini per l'adozione degli atti di rispettiva competenza, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della legge

11 febbraio 1992, n. 157, fissati in modo tale da consentire la piena attuazione della legge medesima nella stagione venatoria 1994-95, sono i seguenti:

11 luglio 1992: trasmissione, da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente del primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10, comma 11);

11 luglio 1992: definizione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'indice di densità venatoria minima, in sede di prima attuazione (art. 36, comma 4);

15 ottobre 1992: trasmissione alle regioni d'intesa tra i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, dei criteri della programmazione (art. 10, comma 11);

30 ottobre 1992: trasmissione alle province, da parte delle regioni, dei criteri della programmazione;

31 dicembre 1992: elaborazione da parte delle province, in sede di prima stesura, dei piani faunistici di rispettiva competenza e trasmissione degli stessi alle regioni;

31 gennaio 1993: osservazioni delle regioni sui piani faunistici provinciali;

11 marzo 1993: adeguamento delle normative regionali e provinciali ai principi ed alle norme stabilite dalla legge n. 157/92 citata nelle premesse (art. 36, commi 6 e 7);

11 marzo 1993: elaborazione, da parte delle province, dei piani faunistici definitivi (art. 10, comma 10);

31 maggio 1993: esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti delle province inadempienti (art. 10, comma 10);

30 settembre 1993: trasmissione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei dati regionali per il calcolo degli indici di densità venatoria minima (art. 14, commi 3 e 4);

31 dicembre 1993: trasmissione, da parte delle province, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei dati relativi alle opzioni di caccia di ogni singolo cacciatore (art. 14, comma 6);

1° marzo 1994: comunicazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle regioni ed alle province degli indici di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi (art. 14, comma 7);

1° giugno 1994: approvazione e pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale e del regolamento di attuazione (art. 14, comma 7);

31 marzo 1995: trasmissione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle relazioni regionali sull'attuazione della legge (art. 35, comma 1);

30 settembre 1995: pesentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza per i rapporti Stato-regioni, di una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge n. 157 (art. 35, comma 2).

Roma, 12 agosto 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Successione della Repubblica di Slovenia nei trattati bilaterali in cui era parte la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Il Ministero degli affari esteri informa che in data 31 luglio 1992 l'ambasciata della Repubblica di Slovenia ha rimesso al Ministero degli affari esteri una serie di note verbali con le quali la Repubblica di Slovenia dichiara di subentrare, per quanto di competenza, alla ex-Jugoslavia nei seguenti accordi bilaterali fra Italia e Jugoslavia:

1. Convenzione fra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e l'Italia sull'estradizione dei malfattori, firmata a Roma il 6 aprile 1922. (Convention entre le Royaume des Serbes Croates et Slovènes et l'Italie concernant l'extradition des malfaiteurs le 6 avril 1922).

2. Convenzione fra il Regno dei Serbi. Croati e Sloveni e l'Italia sulla protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi. firmata a Roma il 6 aprile 1922. (Convention entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Italie concernant la protection légale et judiciaire des sujets respectifs, le 6 avril 1922).

3. Convenzione fra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia civile ed amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960. (Convention entre la RSF de la Yugoslavie et la Republique Italienne sur l'aide mutuelle iudiciaire en matière civile et administrative, le 3 decembre 1960).

4. Scambio di note fatto a Belgrado il 7 maggio 1962 che completa la convenzione del 3 dicembre 1960 per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile ed amministrativa.

5. Accordo fra la RPF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sul regime di tutela dei diritti di proprietà letterari ed artistici, firmato a Roma il 23 dicembre 1950. (Accord entre la RPF de la Yugoslavie et la Republique Italienne concernant le regime de protection des droits de propriete litteraire et artistique).

6. Convenzione veterinaria tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana, firmata a Belgrado il 26 marzo 1955. (Convention veterinaire entre la RPF de Yugoslavie et la Republique Italienne, le 26 mars 1955).

7. Accordo veterinario tra la Jugoslavia e l'Italia, firmato a Ragusa il 14 ottobre 1966.

8. Convenzione sul commercio e la navigazione tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana, firmata a Roma il 31 marzo 1955. (Convention de commerce et de navigation entre la RFP de Yugoslavie et la Republique Italienne, le 31 mars 1955).

9. Convenzione tra la Repubblica italiana e la RFP di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, firmata a Roma il 14 novembre 1957.

10. Accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione tra la Repubblica italiana e la RFP di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14 novembre 1957 con processo verbale del 10 ottobre 1958 firmato a Belgrado.

11. Accordo per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal trattato di pace firmato il 18 dicembre 1954 a Belgrado.

12. Scambio di note italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 5 febbraio 1959 aggiuntivo all'accordo italo-jugoslavo, firmato il 18 dicembre 1954 a Belgrado.

13. Accordo amministrativo per l'applicazione dell'allegato 9 del trattato di Osimo, firmato il 10 novembre 1975 a Osimo.

(In relazione agli accordi di cui ai punti da 9 a 13 entrambi inclusi, la Repubblica di Slovenia ha dichiarato che l'attuazione dei suddetti accordi rientra nella competenza della Comunità di assicurazione, vecchiaia e invalidità la quale continuerà con l'attuazione dei suddetti accordi alle stesse condizioni di prima).

14. Convenzione tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla prevenzione della doppia tassazione in merito alle imposte sul reddito e sul patrimonio, firmato a Belgrado il 24 febbraio 1982. (Convention between the SFR of Yugoslavia and the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, of 24 of February 1982).

Ai sensi del terzo comma, art. 2 del suddetto accordo, in Slovenia l'accordo viene applicato in merito alle seguenti imposte:

imposte sugli utili delle persone giuridiche;
imposte sul reddito derivante dall'attività di spedizione di persona straniera;
imposta sul reddito;
imposta sugli stipendi;
imposta sui redditi dell'agricoltura;
imposta sul reddito delle attività;
imposta sull'utile del capitale;
imposta sul reddito patrimoniale;
imposta sul reddito derivante dai diritti patrimoniali;
imposta sul patrimonio.

15. Accordo culturale firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

16. Accordo tra la Jugoslavia e l'Italia sul riconoscimento reciproco dei diploma di licenza di scuola media superiore per l'iscrizione all'Università degli studi ed alle scuole superiori, firmato a Roma il 23 dicembre 1970.

17. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco dei diplomi di laurea e dei titoli professionali conseguiti all'Università e agli istituti di studio superiore, firmato a Belgrado il 23 dicembre 1970.

18. Accordo, effettuato mediante scambio di lettere sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati dall'Università e istituti di istruzione superiore firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

19. Accordo tra la Commissione federale per l'energia nucleare e il Comitato nazionale italiano per l'energia nucleare sulla collaborazione ed attuazione del programma d'utilizzo dell'energia nucleare a scopi pacifici, firmato a Belgrado il giorno 21 dicembre 1960, unitamente al protocollo di attuazione dell'accordo, del giorno 5 gennaio 1961.

L'organo competente nella Repubblica di Slovenia per seguire l'attuazione del suddetto accordo è l'Amministrazione della Repubblica per la sicurezza nucleare.

20. Accordo fra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla collaborazione economica, industriale e tecnica, firmato a Roma il giorno 28 novembre 1964.

21. Scambio di note modificativo dello scambio di note del 28 novembre 1964 concernente la fornitura di attrezzature industriali entro un plafono di 20 milioni di dollari (allegato al processo verbale della terza sessione della commissione mista sulla cooperazione economica del 28 novembre 1967).

22. Accordo per la cooperazione scientifica e tecnica firmato a Roma il 20 luglio 1980.

23. *Memorandum* di intesa tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana, firmato a Roma il 29 gennaio 1988.

24. Scambio di lettere del 29 dicembre 1989, applicativo del *Memorandum* di cui al punto 23.

La Repubblica di Slovenia subentra nell'accordo per i progetti già approvati, i quali si riferiscono alla Repubblica di Slovenia.

L'Ambasciata della Repubblica di Slovenia propone un incontro immediato delle due delegazioni che verranno nominate dal Governo sloveno e italiano, per esaminare l'ulteriore attuazione del suddetto accordo.

25. Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965.

L'organo competente nella Repubblica di Slovenia per l'attuazione del suddetto accordo è l'Amministrazione doganale della Repubblica.

26. Accordo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Gorizia e Udine, da una parte, e di Sesana, Nova Gorica e Tolmino, dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955.

27. Protocollo addizionale all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Gorizia ed Udine, da una parte, e di Sesana, Nova Gorica e Tolmino, dall'altra, firmato a Roma il 3 agosto 1957.

28. Scambio di note concernente le liste merceologiche «A e B» relative agli scambi locali tra le zone di Udine e Gorizia, da una parte, e Sesana, Nova Gorica e Tolmino, dall'altra, del 1° luglio 1967.

29. Scambio di note concernente la modifica delle liste merceologiche «A e B», «C e D» relative all'accordo per gli scambi locali tra Trieste e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica del 31 marzo 1955 e delle liste «A e B» relative all'accordo sugli scambi locali tra Gorizia ed Udine e Sesana; Nuova Gorizia e Tolmino del 31 marzo 1955, del giorno 2 ottobre 1978.

30. Scambio di lettere relativo alla costituzione della commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con allegati, del 25 maggio 1984.

31. Accordo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica, dall'altra, firmato a Roma il 31 marzo 1955.

32. Protocollo addizionale all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, Buie, Capodistria e Nova Gorica firmato a Roma il 3 agosto 1957.

33. Scambio di note concernente le liste merceologiche «A e B» relative agli scambi commerciali tra le zone di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica, dall'altra, del 1° luglio 1967.

34. Scambio di note concernente la modifica delle liste merceologiche «A e B», «C e D» relative all'accordo per gli scambi locali tra Trieste e Buie, Capodistria, Sesana e Nova Gorica del 31 marzo 1955 e delle liste «A e B» relative all'accordo sugli scambi locali tra Gorizia ed Udine e Sesana; Nuova Gorizia e Tolmino del 31 marzo 1955, del giorno 2 ottobre 1978.

35. Scambio di lettere relativo alla costituzione della commissione mista intergovernativa per la cooperazione economica e gli scambi commerciali di frontiera, con allegati, del 25 maggio 1984.

La Repubblica di Slovenia subentra nei suddetti accordi per l'area concernente il suo territorio. I pagamenti inerenti la Repubblica di Slovenia ai sensi di detti accordi verranno espletati a mezzo della Ljubljanska Banka.

L'ambasciata della Repubblica di Slovenia propone che si tenga al più presto un incontro delle delegazioni che il Governo di Slovenia ed il Governo italiano provvederanno a nominare per la discussione dell'attuazione futura negli accordi succitati.

36. Protocollo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana relativo al libero accesso alle cime dei monti Mangart e Canin, firmato a Udine il 21 aprile 1959.

37. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.

38. Convenzione tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente il servizio ferroviario di frontiera, firmata a Roma il 5 ottobre 1959. (Convention concernant l'exécution du service ferroviaire de frontière entre la RFP de Yugoslavie et la Republique Italienne, le 5 octobre 1959).

39. Accordo tra la RFP di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente il servizio ferroviario di frontiera tra le ferrovie di Stato italiane (FS) e le ferrovie jugoslave (JZ), firmato a Lubiana il 12 novembre 1959. (Accord entre le Chemin de fer Yougoslaves (JZ) et les Chemins de fer d'état italiens (FS) pour l'exécution du service ferroviaire de frontière sur les voies de frontière et dans les gares de transmission entre la RFP de Yougoslavie et la Republique italienne, le 12 novembre 1959).

La Repubblica di Slovenia propone di aprire quanto prima un negoziato per l'aggiornamento delle clausole tecniche relative all'esercizio del traffico ferroviario fra i due Paesi.

40. Trattato tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana, con dieci annessi e scambio di note, firmato a Osimo il 10 novembre 1975.

41. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana concernente la promozione della cooperazione economica, firmato a Osimo il 10 novembre 1975.

Ai sensi dell'art. 2 del succitato accordo, la Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella commissione mista per l'idroeconomia, che diventa italo-slovena, nonché nell'accordo per il funzionamento della predetta commissione, firmato a Bled il 30 marzo 1978.

42. Convenzione tra il Consiglio esecutivo federale del Parlamento della RSF di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica italiana per la manutenzione dei confini di Stato, firmata a Nova Gorica il 20 ottobre 1980.

Ai sensi dell'art. 10 della suddetta convenzione è stata costituita una commissione mista permanente. La Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella sopracitata commissione mista che diventa italo-slovena.

43. Regolamento sull'utilizzo della strada di Sabotin, firmato a Trieste il 16 giugno 1981.

44. Convenzione tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla difesa comune antigrandine, con allegati, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.

Ai sensi dell'art. 4 della suddetta convenzione è stata istituita una commissione mista permanente. La Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella sopracitata commissione mista che diventa pertanto italo-slovena.

45. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato a Udine il 15 maggio 1982.

Ai sensi dell'art. 44 del predetto accordo è stata istituita una commissione mista permanente. La Repubblica di Slovenia subentra alla RSF di Jugoslavia nella sopracitata commissione mista.

Per quanto di competenza della Repubblica di Croazia (comune di Buie), le parti slovena ed italiana si accorderanno con la parte croata.

46. Accordo tra la RSF di Jugoslavia e la Repubblica italiana per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'art. 4 del trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

47. Accordo per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario derivanti dal trattato di pace e dagli accordi successivi, firmato a Belgrado 18 dicembre 1954.

48. Accordo concernente l'applicazione del predetto accordo, firmato a Roma il 3 luglio 1965, così come modificato il 3 gennaio 1968.

49. Protocollo sulla definizione della lista «A», firmato il 3 luglio 1983.

50. Accordo sulla collaborazione della salvaguardia del mare Adriatico dall'inquinamento, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974.

Per parte italiana si è preso atto con soddisfazione della determinazione slovena che contribuisce alla chiarezza di una serie di importanti situazioni giuridiche.

92A4094

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sottospecificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1992-93:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:

Corso di laurea in economia aziendale:

bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
diritto tributario;
economia delle aziende commerciali;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
sociologia delle organizzazioni complesse;
sociologia industriale e del lavoro;
storia contemporanea.

Corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali:

analisi matematica;
demografia;
diritto delle assicurazioni private e sociali;
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di diritto pubblico;
istituzioni di statistica;
istituzioni di statistica economica;
lingua inglese;
tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
tecnica delle assicurazioni private e sociali.

Facoltà di farmacia:

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

matematica;
anatomia umana;
biologia generale;
fisica;
chimica generale ed inorganica.

Corso di laurea in farmacia;

istituzioni di matematica;
fisica;
chimica generale ed inorganica;
anatomia umana;
biologia generale.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina veterinaria:

malattie parassitarie degli animali domestici (sem.).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:

fondamenti di informatica (c.l. ing. informatica);
fondamenti di informatica (c.l. ing. per l'ambiente e il territorio);
fondamenti di informatica (c.l. ing. delle telecomunicazioni);
calcolo numerico (c.l. ing. informatica e ing. delle telecomunicazioni).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Seconda facoltà di medicina e chirurgia sede di Varese:
informatica medica;
lingua inglese con oriéntamento medico-scientifico;
storia della medicina;
chirurgia vascolare;
nefrologia;
gastroenterologia;
immunologia clinica e allergologia;
radiologia;
radioterapia.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1992 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

92A4095

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:
storia dell'Italia contemporanea.

Facoltà di architettura:
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (I annualità).

Facoltà di economia e commercio:
economia e finanza delle imprese di assicurazione;
statistica matematica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I;
metodi matematici e statistici;
linguaggi speciali di programmazione.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4100

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Dati relativi alle direttive comunitarie di alcuni settori industriali, attualmente recepite, in cui è previsto il rilascio della certificazione CEE con indicazioni degli organismi autorizzati.

Al fine di assicurare a tutti gli operatori economici ed industriali una più ampia e tempestiva informazione, si elencano gli organismi italiani fin ora autorizzati a rilasciare certificazione di conformità a direttive comunitarie inerenti alcuni prodotti industriali.

Decreto di recepimento: decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991.

Oggetto: recipienti semplici a pressione.

Direttive comunitarie recepite: n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 56.

Altri atti di rilievo delegati: decreto M.I.C.A. 13 dicembre 1991 - *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991.

Elenco organismi ed estremi giuridici:
ICEPI - n. ident. CEE: 0066;
Istituto Masini - n. ident. CEE: 0068;
Petrosillo - n. ident. CEE: 0067;
ISPESL - *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1992 - n. ident. CEE: in via di rilascio.

Decreto di recepimento: decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1991.

Oggetto: giocattoli.

Direttive comunitarie recepite: n. 88/378/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 54.

Altri atti di rilievo delegati: decreto M.I.C.A. 13 dicembre 1991 - *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991.

Elenco organismi ed estremi giuridici:
Istituto Masini - n. ident. CEE: I-0031;
Istituto A. Tuscanese - n. ident. CEE: I-0038;
IMQ - n. ident. CEE: I-0036;
Ist. ital. sicurezza giocattolo - n. ident. CEE: I-0037.

Decreto di recepimento: decreto ministeriale delle politiche comunitarie 3 dicembre 1987, n. 598, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988.

Oggetto: potenza acustica tosaerba.

Direttive comunitarie recepite: n. 84/538/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 14.

Altri atti di rilievo delegati: circolare 11 novembre 1988, n. 161565 - *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1988.

Elenco organismi ed estremi giuridici:
IMQ - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
ISTEDIL - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
Istituto Masini - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
R.I.NA. - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;
Istituto Giordano - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;
Modulo uno - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;
ICE - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991 (rettif. *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1992);
Petrosillo - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991.

Decreto di recepimento: decreto ministeriale delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1988.

Oggetto: metodi di misura del rumore e livello sonoro varie macchine.

Direttive comunitarie recepite: n. 84/533, n. 85/406, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409.

Provvedimento concedente delega: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 14.

Altri atti di rilievo delegati: circol. M.I.C.A. dell'11 novembre 1988, n. 161565 - *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1988.

Elenco organismi ed estremi giuridici:
IMQ - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
ISTEDIL - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
Istituto Masini - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
R.I.NA. - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;
Istituto Giordano - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;
Modulo uno - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;
ICE - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991 (rettif. *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1992);
Petrosillo - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991.
ICEPI - *Gazzetta Ufficiale* n 82 del 7 aprile 1992.

Decreto di recepimento: decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1991.

Oggetto: carrelli semoventi.

Direttive comunitarie recepite: n. 86/663/CEE e 89/240/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 55.

Altri atti di rilievo delegati: decreto M.I.C.A. 13 dicembre 1991 - *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991.

Elenco organismi ed estremi giuridici:

ICEPI - *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1992.

Decreto di recepimento: decreto ministeriale 9 dicembre 1987, n. 587, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988.

Oggetto: ascensori elettrici.

Direttive comunitarie recepite: n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 14.

Altri atti di rilievo delegati: circol. M.I.C.A. 11 novembre 1988, n. 161565 - *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1988.

Elenco organismi ed estremi giuridici:

IMQ - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
ISTEDIL - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
Istituto Masini - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
R.I.NA. - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;
ICEPI - *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992.

Decreto di recepimento: decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988.

Oggetto: strutture di protezione (ROPS).

Direttive comunitarie recepite: n. 86/295/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 14.

Altri atti di rilievo delegati: circol. M.I.C.A. 11 novembre 1988, n. 161565 - *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1988.

Elenco organismi ed estremi giuridici:

Istituto Masini - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
ISTEDIL - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
CEMOTER nota Ministero industria n. 161475 del 28 maggio 1990 a Commissione CEE.

Decreto di recepimento: decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988.

Oggetto: strutture di protezione (FOPS).

Direttive comunitarie recepite: n. 86/296/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 14.

Altri atti di rilievo delegati: circol. M.I.C.A. 11 novembre 1988, n. 161565 - *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1988.

Elenco organismi ed estremi giuridici:

Istituto Masini - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
ISTEDIL - *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1989;
CEMOTER nota Ministero industria n. 161475 del 28 maggio 1980 a Commissione CEE.

Decreto di recepimento: —.

Oggetto: dispositivi individuali di protezione.

Direttive comunitarie recepite: n. 89/686/CEE.

Provvedimento concedente delega: legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 42.

Altri atti di rilievo delegati: —.

Elenco organismi ed estremi giuridici:

CSI (autorizz. provvisoria solo caschi per motociclista): telex Ministero industria n. 1499 del 26 giugno 1992.

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI - M. MASINI S.R.L., via Moscova, 11 - 20017 RHO (Milano) - Tel. 02/9391517 - Fax 02/9308176.

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ, via Quintaliano, 43 - 20138 MILANO - Tel. 02 50731 - Fax 02/5073271.

ISTITUTO ANALITICO TUSCANESE S.R.L., via Verona, 39 - 01017 TUSCANIA (Viterbo) - Tel. 0761/435394.

ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI, via del Ricordo, 18 - 20128 MILANO - Tel. 02/26300270 - Fax 02/26300278.

I.C.E. - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L., via Bentini, 9 - 40013 CASTEL MAGGIORE (Bologna) - Tel. 051/702460 - Fax 051/702604.

R.I.NA. - REGISTRO ITALIANO NAVALE, via Corsica, 12 - 16128 GENOVA - Tel. 010/53851 - Fax 010/591877 - TX 270022.

ISTITUTO GIORDANO S.p.a. - CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA, via Rossini, 2 - 47041 BELLARIA (Forlì) - Tel. 0541/343030 - Fax 0541/345540.

MODULO UNO, via Cuorgnè, 21 - 10100 TORINO - Tel. 011/2624374 - Fax 011/2623565.

CESARE PETROSILLO, via Madonna delle Grazie, 12 - 74100 TARANTO - Tel. 099/21808 - Fax 099/21808.

ISTEDIL, via Tiburtina, km. 18,300 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (Roma) - Tel. 0774/353580 - Fax 0774/353762.

ICEPI, via Emilia, 11 - 29010 PONTENURE (Piacenza) - Tel. 0523/510610 Fax 0523/499540.

ISPESL - ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO, via Urbana, 167 - 00184 ROMA - Tel. 06/47141 - Fax 06/4714253.

CEMOTER, via Canal Bianco, 28 - 44044 CASSANA (Ferrara) - Tel. 0532/731571 - Fax 06/732250.

C.S.I. - CENTRO SVILUPPO SETTORE IMPIEGO, viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE (Milano) - Tel. 02/63331 - 62701 - Fax 02/3503940.

92A4097

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate al titolare del servizio di riscossione della provincia di Milano

Con decreto ministeriale n. 1/7148 del 16 luglio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.191.200.500, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 6.382.401.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.389.118.767 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano dara attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A4096

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1992 rispetto ad agosto 1991 risulta pari a più 5,3 (cinquevirgolatre).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1992 rispetto ad agosto 1990 risulta pari a più 11,9 (undicivirgolanove).

92A4124

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 4105 del 6 agosto 1992, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

«Phaedralice Fitzcarraldo Coop. nel Bosco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 12 maggio 1989 per rogito notaio dottor Massimo Paparo di Trieste;

«Cà Friuli 2 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 27 settembre 1986 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

«Cip & S. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 19 giugno 1989 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone.

92A4083

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante vacanza del posto di ruolo di seconda fascia per la disciplina topografia dell'Italia antica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 26 agosto 1992).

Nell'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia di «Topografia dell'Italia antica», citato in epigrafe, riportato alla pag. 18 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*topologia* dell'Italia antica», leggasi: «*topografia* dell'Italia antica».

92A4111

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189